

I percorsi di affermazione dell'identità di genere: normativa, giurisprudenza e prassi applicative

Avv. Sara Moiso

Foro di Torino

Componente Direttivo Coordinamento Torino Pride

14 maggio 2026

Fondazione Fulvio Croce



Documento d'intesa

- **Tempi** troppo lunghi nei procedimenti sia clinici sia giudiziari e **difformità** di esiti in base a documentazione prodotta e giudice assegnatario, da circondario a circondario.
- Preferenza **relazione professionisti** appartenenti a strutture pubbliche ma ritardi della sanità pubblica.
- Rischio di **mancata attuazione** dei diritti alla salute, alla identità personale, al nome.
- **Disparità economiche** nell'accesso ai percorsi in base sia alla possibilità di avere un legale, se si è di poco al di sopra del PSS, sia di accedere alla cure in modo effettivo e tempestivo.
- Ravvisata **necessità di collaborazione** tra tribunale, sanità e associazioni.
- Costruzione di prassi condivise al fine di **ovviare all'inerzia legislativa** e della politica.
- Centralità della persona trans.

Il linguaggio inclusivo pone al centro di tutto..

Le persone



- Chiedere quali pronomi si preferisce utilizzare.
- Non giudicare dalle apparenze estetiche.
- Evitare stereotipi.

Terminologia corretta

- Preferire 'persona trans' o 'persona transgender'
- Evitare 'transessuale'
- Usare AMAB/AFAB invece di MTF/FTM Il genere è assegnato alla nascita
- Dal 2018 l'OMS non considera più l'essere persona transgender un disturbo mentale
- Preferire 'varianza' o 'incongruenza di genere' al posto di disforia
- La discriminazione deriva anche da un uso non corretto del linguaggio.

Percorso di affermazione di genere

- Evitare le locuzioni ‘cambio sesso’ o ‘transizione’
- Si parla di “rettifica del nome” e “affermazione del genere”
- L’autodeterminazione può evolvere nel tempo
- Preferire ‘nome assegnato alla nascita’
- Il nome non è ‘morto’ ma parte della storia personale quindi evitare l’uso di “deadname”
-



Linguaggio e professione forense

- La padronanza di linguaggio quale criterio di competenza, diligenza e immagine dell'avvocatura.
- La volontà di acquisire un linguaggio ampio giustifica gli errori fisiologici nella fase dell'apprendimento
- Proposta di inserire il linguaggio inclusivo nel codice deontologico
- Necessaria formazione per avvocati e magistrati anche ai fini deontologici.



Normativa e giurisprudenza

Cambiare legalmente genere è possibile nella maggior parte dei paesi dell'UE. Tuttavia, il processo e i criteri per ottenere il riconoscimento del genere percepito, con effetti giuridici, variano da un paese all'altro.

Alcuni paesi dell'UE consentono l'autodeterminazione, che permette di modificare il marcatore del sesso legale nei documenti ufficiali (certificati di nascita, passaporti, carte d'identità, ecc.) mediante una semplice dichiarazione.

Il riconoscimento legale del genere si basa sull'autodeterminazione in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Portogallo, Spagna e Svizzera.

Riconoscimento dell'identità non binaria in Germania e Austria.

(Fonte: mappe ILGA-Europe).

La legge italiana

L'art. 1 della legge n. 164/1982 stabilisce che

«La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».

Il d.lgs. n. 164/2024 (c.d. correttivo alla riforma Cartabia di cui al d.lgs. n. 149/2022) ha modificato l'art. 31 d.lgs. n. 150/2011 disponendo testualmente che

- 1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo.*
- 2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.*
- 3. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”*

Applicazione del rito unico ex art. 473 bis c.p.c e ss.

Procedura

- Costi: 518,00 Euro + 27,00 Euro.
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si fa riferimento alla singola persona che chiede l'ammissione e non dell'intero nucleo familiare.
- Il procedimento si introduce con ricorso ex art. 473 bis.12 ss c.p.c. corredato da tutti i documenti relativi al percorso effettuato dalla persona: atto di nascita, relazione psicologica, endocrinologica, psichiatrica (recenti), tesserino identità alias, dichiarazione amici, genitori. Nel caso in cui il ricorrente abbia figli oppure un coniuge, l'atto che introduce il giudizio va notificato al coniuge e ai figli in qualità di potenziali resistenti che si potranno costituire ai sensi dell'art. 473 bis. 16 c.p.c.
- Udienza - comparizione parte (Tribunale di Vercelli), eventuale CTU, remissione in decisione e sentenza.
Trasmissione presso ufficio stato civile e rettifica documenti.
- Problema comunicazione con **ASL controlli di screening.**

Legge n. 76/2016 e il percorso di affermazione di genere

- L'art. 1 comma 26 della legge 20 maggio 2016, n. 76:

dispone che nel caso di unione civile, la rettificazione di sesso di una delle parti determina lo scioglimento dell'unione civile.

Se l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentano personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, il giudice dispone la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione (Corte Costituzionale n. 66/2024 - avv. Marco Rapticavoli, Foro di Torino).

- L'art. 1 comma 27 della legge 20 maggio 2016, n. 76:

stabilisce che alla rettificazione anagrafica di sesso, qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non farne cessare gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile.

Norma in linea con la decisione della Corte costituzionale ove si dichiarava l'illegittimità di quelle norme che non consentivano agli stessi coniugi - qualora lo avessero richiesto - di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato da un'altra tipologia di convivenza registrata, così da preservare il vissuto relazionale, tutelandone adeguatamente i diritti e gli obblighi (Corte Costituzionale n. 170/2014 - avv. Giovanni Genova - Rete Lenford)

Gli interventi della Corte di Cassazione e Costituzionale

- **Corte Cost. n. 170/2014:** percorso di affermazione e cessazione effetti civili matrimonio.
- **Cass. n. 8097/2015:** divieto del “divorzio imposto” (Avv. Francesco Bilotta).
- **Cass. n. 15138/2015:** non necessarietà intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica;
- **Corte Cost. n. 221/2015:** scelta percorso demandata alla persona con sanitari.
- **Corte Cost. n. 180/2017:** conferma interpretazione Cass. n. 15138/2015 e ne rende incostituzionale la norma.
- **Cass. n. 29308/2023:** rimborso spese sostenuto presso strutture private in mancanza di disponibilità di S.S.N..
- **Corte Cost. n. 143/2024:** riconoscimento di un “terzo genere” non binario (dichiarato inammissibile) e non necessarietà autorizzazione intervento chirurgico.
- **Corte Cost. n. 66/2024:** unione civile e matrimonio.

Ragioni della non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico. Sentenza n. 143/2024 Corte Cost.

- Dubbio circa la ragionevolezza del regime autorizzatorio di natura giudiziale sulla necessità dell'intervento chirurgico.
- Limiti discrezionalità legislativa nella materia della pratica terapeutica.
- Condizionare gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali all'autorizzazione del tribunale non risponderebbe a necessità e proporzionalità, giacché tempi e costi della procedura giudiziale ostacolerebbero l'affermazione del diritto del paziente che pure abbia ottenuto un'indicazione medica favorevole, dalla quale peraltro difficilmente il giudice potrebbe discostarsi.
- Violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., per ingiustificata compressione dell'autodeterminazione individuale e del diritto alla salute.
- Irragionevole disparità di trattamento tra intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali per una disforia di genere e intervento chirurgico di altra natura, ma ugualmente irreversibile, per il primo soltanto esigendosi – oltre alla valutazione sanitaria – l'autorizzazione del tribunale.
- Il regime autorizzatorio del Tribunale neppure potrebbe essere giustificato dall'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche sotto il profilo della definizione del genere, poiché a tale interesse corrisponderebbe la verifica giudiziale sul completamento della transizione ai fini della rettificazione anagrafica, mentre resterebbe ad esso estranea l'autorizzazione ai trattamenti chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, di competenza medica.

Sentenze di merito post Corte Cost. n. 143/2024

Inammissibilità richiesta di autorizzazione intervento:

Tribunale di Vicenza del 15.10.2024 (est. dott.ssa Sollazzo - Pres. Sanfratello): *“la Corte costituzionale, con recente pronuncia n. 143 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (...), Ne consegue, pur reputando il collegio che nulla osta all’effettuazione di tali trattamenti, che è venuto meno l’interesse ad una pronuncia che dovrebbe fare applicazione di una norma dichiarata incostituzionale”.*

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando così provvede:

- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione dei trattamenti medici e chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali svolta dalla parte ricorrente

Tribunale Roma, 15.10.2024 (est. Ienzi - Pres. Caprara) *“La Corte Costituzionale da ultimo con la pronuncia n.143/2024 è intervenuta per dichiarare l’illegittimità costituzionale (...). Il Tribunale ritiene alla luce di quanto sopra, che non sia più necessaria un’autorizzazione da parte del Tribunale dovendosi sul punto dichiarare la domanda inammissibile.*

Sentenze di merito post Corte Cost. n. 143/2024

Dichiarazione di nulla osta agli eventuali interventi chirurgici:

Tribunale di Bergamo del 13.11.2025 (Pres. Rel . Marrapodi)

“Preso atto della già intervenuta transizione nel genere maschile, il Tribunale dichiara che nulla osta all'autorizzazione agli interventi e trattamenti medico-chirurgici a cui vorrà sottoporsi il ricorrente per adeguare i propri caratteri sessuali primari e secondari alla propria identità di genere”

Accertamento non necessarietà

Tribunale di Pistoia del 24.07.2024

“Accerta la non necessità dell'autorizzazione giudiziale all'esecuzione del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali di parte ricorrente da maschile a femminile”

Sentenze di merito post Corte Cost. n. 143/2024

Dichiarazione di non luogo a provvedere

Tribunale di Pavia n. 56/2025 del 08.01.2025 - Rel. Palmeri Pres. Fenucci)

“”Quanto all’- ulteriore - intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, cui parte ricorrente ha affermato di volersi sottoporre, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la norma dell’art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ne prescriveva l’autorizzazione giudiziale, lo stesso non necessita di espressa autorizzazione da parte del Collegio, doendosi ritenere implicitamente autorizzato con l’accoglimento della domanda di rettificazione (...) - dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di autorizzazione agli interventi di adeguamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari e secondari (quali l’istero--annessiectomia) doendosi la parte ritenere a ciò implicitamente autorizzata senza necessità di pronuncia giudiziale sul punto ...”.

Sentenze di merito post Corte Cost. n. 143/2024

Autorizzazione rettificazione anagrafica in assenza di terapia ormonale

Tribunale di Avezzano Sentenza n. 48/2026 del 13.01.2026 (rel. Lepidi - Pres. Sciarrillo) assenza documentazione medica endocrinologica - Preceduta da **Sentenza Tribunale di Roma ottenuta nel 2022** (avv. **Giovanni Guercio**).

“La marcata incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e la percezione di sé come non strettamente ed esclusivamente aderente a una visione binaria dell'identità di genere ha comportato, alla parte ricorrente, una condizione di particolare disagio in considerazione dell'imposizione sociale di dover rientrare nello schema binario maschile-femminile, con conseguente sofferenza significativa e compromissione parziale del funzionamento in ambito sociale. Tale disagio riguarda, tra l'altro, il nome assegnato alla nascita e il ruolo sociale ad esso connesso.”.

Sentenze di merito post Corte Cost. n. 143/2024

Il Tribunale di Salerno:

“Venendo al caso di specie, il Tribunale evidenzia che all’esito del procedimento è emerso che [Tizia] ha definitivamente acquisito una identità di genere diversa da quella derivante dai caratteri sessuali primari, a livello personale, familiare e sociale”

Tribunale di Cremona Sentenza dell’08.08.2024

“Va peraltro evidenziato come, alla luce della recente sentenza C. Cost. 143/2024, intervenuta in pendenza del presente giudizio, a fronte dell’accertamento dell’essere intervenute modifiche sui caratteri sessuali ritenute sufficienti per l’accoglimento dalla domanda di rettificazione di attribuzione del sesso – come è dato nel caso di specie-, nemmeno sarebbe necessario richiedere l’autorizzazione del Tribunale all’intervento chirurgico sui caratteri sessuali.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando sulla causa R.G. n. 2024 / 393 , ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa:

- autorizza, a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici del caso per adeguare i propri caratteri sessuali da maschili a femminili.

Proposte operative verso l'autodeterminazione. Nuovi percorsi di accompagnamento alla rettifica anagrafica



- Riconoscimento delle relazioni private asseverate.
- Possibilità di avvio in assenza di documentazione sanitaria oppure sola relazione psicologica in ottica di depatologizzare il percorso (modello Tribunale di Avezzano e Tribunale di Roma - Proposta di legge).
- Tavolo permanente e rete istituzionale.
- Coinvolgimento di ospedali, università, politica e rapporti con altri Stati europei

Proposte operative.

Creare nuovi percorsi di accompagnamento alla rettifica anagrafica



- Creazione di un **elenco di esperti qualificati** per ovviare alla inadeguatezza di relazioni privati
- evitare lungaggini o il superamento di altre persone già in lista presso il CIDIGEM
- **Riduzione delle disparità economiche** attraverso: sovvenzioni pubbliche, inserimento all'interno del patrocinio a spese dello stato per materia, finanziamento all'interno del Fondo vittime discriminazioni, accesso tramite intramoenia e strutture convenzionate

Conclusioni finali

- Necessità di una giustizia inclusiva che dialoghi con e per le persone direttamente interessate.
- Rafforzamento del principio di autodeterminazione.
- Superamento delle discriminazioni indirette.
- Cambiamento culturale e istituzionale attraverso l'ascolto dal basso.
- Creazione percorsi di formazione e conoscenza condivisa e trasversale.
- Interrogarsi sulla timidezza/timore nel guardare oltre confine in materia di diritti civili.



Grazie dell'attenzione!

Avv. Sara Moiso

Foro di Torino

Componente Direttivo Coordinamento Torino Pride

14 maggio 2026

Fondazione Fulvio Croce

